

P

Il caso  
28/6



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NOVARA  
SEZIONE CIVILE

SENTENZA N. 529  
data 12 4 GIU. 2011  
RUOLO N. 999/09  
CRONOLOGICO N. 8398  
REPERTORIO N. 820

Il Giudice dott.ssa Simona GAMBACORTA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2995/2009 di R.G. promossa da:

**I O** - **S S.P.A.** elettivamente domiciliata in **M** via **P** n. presso lo studio dell'Avv. **S B** che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione

**parte attrice**

contro

**H I S.R.L.** elettivamente domiciliata in **S** corso **V E** n. presso lo studio dell' Avv. **T B** che

la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

**parte convenuta**

Oggetto: trasporto internazionale

\*\*\* \*\*

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Per parte attrice: Nel merito:**

- a) *Accertato l'inadempimento della H I S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in N, Via C P, I C alle proprie obbligazioni contrattuali, - condannare la H I S.r.l. medesima a pagare alla I O S.p.A., a titolo di indennità ex art. 25 CMR l'importo di Euro 20.545,36, oltre IVA, o quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi calcolati in ragione del 5% (cinque per cento) annuo su tale somma a decorrere dall'11 giugno 2009;*
- *condannare altresì la H I S.r.l., a tenere indenne ex art. 23 CMR la I O S.p.A. dal pagamento di tutti i costi*

529

relativi al trasporto della merce pari ad € 1.600,00.=, con ripetizione di detta somma in favore della stessa Società attrice, ed a quelli inerenti alla custodia della merce medesima presso l' [REDACTED] in N [REDACTED] ( [REDACTED] ), Via C [REDACTED] P [REDACTED] nella misura che potrà essere accertata in corso di causa.

b) Respingere, in quanto infondate sia in fatto che diritto, le domande svolte da H [REDACTED] I [REDACTED], così come formulate nella comparsa di risposta del 6 gennaio 2010.

In via istruttoria:

Con riserva, di dedurre sulle circostanze dedotte in narrativa ai sensi e agli effetti dell'art. 183, 6° comma, n°1) c.p.c. ove occorra, e di ulteriormente

dedurre e produrre, sempre in relazione alle circostanze dedotte in narrativa, in via istruttoria negli assegnandi termini di cui all'art. 183, 6° comma, nn°2) e 3) c.p.c., nonché di chiedere idonea CTU sui campioni di anidride acetica oggetto del contratto di trasporto.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario del 12,50% su diritti ed onorari, oltre IVA e CPA di legge.

Con sentenza ex lege esecutiva.

**Per parte convenuta:** In via principale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano;

in via subordinata, respingere la domanda di accertamento e di risarcimento del danno in quanto infondate in fatto ed in diritto e condannare la I [REDACTED] O [REDACTED] s.p.a. alla refusione delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e difesa e della eventuale perizia.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 23 luglio 2009 la I [REDACTED] O [REDACTED] – [REDACTED] s.p.a. conveniva in giudizio la H [REDACTED] I [REDACTED] s.r.l. esponendo di avere con la stessa concluso un contratto di trasporto internazionale avente ad oggetto complessive 56 tonnallate di anidride acetica acquistata dall'attrice dalla società olandese B [REDACTED] C [REDACTED]

Secondo gli accordi presi, lo stoccaggio della merce avveniva nello stabilimento belga della V [REDACTED] C [REDACTED] T [REDACTED] B [REDACTED] [REDACTED] operatore esercente il terminale di trasporto incaricato dalla venditrice B [REDACTED] C [REDACTED]

Al momento della consegna della merce presso gli stabilimenti della I [redacted]  
O [redacted] le analisi chimiche del prodotto evidenziavano che lo stesso  
presentava un indice di impurità sensibilmente superiore a quello garantito  
dalla venditrice e rilevato presso la V [redacted] al momento del carico.

L'attrice rifiutava quindi il ritiro della merce.

Ritenuta la responsabilità del vettore per l'avaria del prodotto trasportato,  
chiedeva che il Tribunale condannasse la H [redacted] I [redacted] s.r.l. al pagamento di  
una indennità pari ad euro 20.545,36 ai sensi dell'art. 25 della Convenzione  
sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) firmata a  
Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo 5 luglio 1978, oltre  
alla restituzione del prezzo pagato per il trasporto, pari ad euro 1.600,00, ai  
sensi dell'art. 23 della medesima Convenzione.

Si costituiva in giudizio la H [redacted] I [redacted] s.r.l., la quale in via pregiudiziale  
eccepiva la nullità della notifica dell'atto di citazione per mancata traduzione  
del testo in una delle lingue ufficiali del Belgio, nonché il difetto di  
giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria italiana, in quanto il rapporto dedotto in  
giudizio dall'attrice doveva ritenersi sorto con la H [redacted] n.v. e non con la  
H [redacted] I [redacted] s.r.l.

Nel merito contestava di avere responsabilità in merito all'avaria della merce.  
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.

Con ordinanza pronunciata all'udienza del 22 giugno 2010 il Giudice  
respingeva le istanze istruttorie delle parti e fissava udienza di precisazione  
delle conclusioni.

All'udienza del 29 marzo 2011 le parti precisavano le conclusioni come  
riportate in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione.

\*\*\*\* \* \* \* \* \*

Sulle questioni pregiudiziali (nullità della notifica e difetto di giurisdizione)  
sollevate da parte convenuta, si richiamano *per relationem* le osservazioni già  
espresse nell'ordinanza dell'8 gennaio 2010, da intendersi qui integralmente  
ritrascritte.

Circa la questione preliminare relativa alla sussistenza di clausola  
convenzionale derogativa della giurisdizione, si ribadisce (cfr. ordinanza  
pronunciata all'udienza del 22.6.2010) la tardività dell'eccezione, in quanto la

convenuta si è costituita alla prima udienza ed ha eccepito la deroga convenzionale nella prima memoria autorizzata.

Analogo giudizio di tardività deve pronunciarsi riguardo all'eccezione di carenza di titolarità passiva del rapporto. Infatti, la questione relativa alla titolarità del rapporto dedotta in giudizio integra un'eccezione di merito non rilevabile d'ufficio (cfr. tante Cass. Sez. 3, sentenza n. 14468 del 30/05/2008), e come tale avrebbe dovuto essere dedotta nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 166 comma II c.p.c.

In ogni caso, anche a prescindere da tale rilievo processuale, deve osservarsi come i docc. 4, 19, 20, 21 fascicolo attoreo dimostrano che i contatti commerciali intercossero tra la società attrice e la H... I... s.r.l.

Non rileva in senso contrario l'emissione di fatture da parte della H... n.v., trattandosi di aspetto meramente fiscale, del tutto indipendente dall'indagine sulla titolarità del rapporto sostanziale.

Nel merito, parte attrice ha affermato la responsabilità del vettore H... I... s.r.l., per l'avaria delle merci, ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di Ginevra stipulata in data 19 maggio 1956 (d'ora in avanti CMR), ritenuta applicabile al caso di specie in virtù dell'espresso richiamo contenuto nella lettera di vettura (doc. 8 fascicolo attoreo).

La convenuta ha per parte sua invocato l'esimente di cui all'art. 17 comma IV lettera c) della menzionata convenzione internazionale, rappresentata dall'ipotesi in cui il *"trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce"* avvengano *"a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario"*.

Ha inoltre richiamato la regola di inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 18 comma II che così recita: *"Qualora il vettore dimostri che, avuto riguardo alle circostanze di fatto, la perdita o l'avaria ha potuto risultare da uno o più dei rischi particolari previsti nell'articolo 17 paragrafo 4 si presume che la perdita o l'avaria sia stata così causata. L'avente diritto ha tuttavia la facoltà di provare che il danno non è stato causato, totalmente o parzialmente, da uno di tali rischi"*.

In proposito va innanzitutto osservato che la convenuta non ha meglio chiarito le ragioni per cui il caso in esame andrebbe inquadrato nella fattispecie prevista dall'art. 17 comma IV lett c); in altri termini, non ha specificato le

modalità di caricamento eseguite presso lo stabilimento V [REDACTED] C [REDACTED] T [REDACTED] B [REDACTED] VTA, operatore incaricato dalla venditrice B [REDACTED] C [REDACTED], si da mettere in luce la completa estraneità del vettore alle stesse, né ha allegato in che termini l'avaria sarebbe da ricondurre alle operazioni di carico svolte dal terzo soggetto.

Ad ogni modo, pur volendo ammettere che il carico sia avvenuto ad esclusiva cura della V [REDACTED], non si può condividere l'affermazione di parte convenuta per cui ove ricorra una delle particolari situazioni di rischio contemplate dall'art. 17 comma IV, la disciplina normativa prevederebbe una netta inversione dell'onere della prova a favore del vettore.

Richiamato, in proposito, il testo dell'art. 18 comma II, deve osservarsi che il vettore non è integralmente esonerato dall'onere della prova, ma deve dimostrare che, avuto riguardo alle circostanze di fatto, la perdita o l'avaria ha potuto risultare da uno o più dei rischi particolari previsti nell'articolo 17 comma IV. Solo in tal caso l'onere probatorio viene traslato sul controinteressato, che conserva la facoltà di dimostrare la non riconducibilità del danno a tali rischi (in questo senso si esprime anche la sentenza della Cassazione n. 9667 del 1997 allegata da parte convenuta alla comparsa conclusionale, ove si afferma che il vettore è tenuto, con le proprie allegazioni, quanto meno a fondare il dubbio sull'incidenza causale dei *risques*).

In presenza, dunque, delle situazioni elencate nell'art. 17 comma IV, il primo onere probatorio – seppure attenuato - è posto dalla normativa a carico del vettore. Questi infatti deve dimostrare che, avuto riguardo alle circostanze di fatto, la perdita o l'avaria ha potuto risultare da uno o più dei suddetti rischi particolari.

Nel caso di specie, la convenuta, pur avendo allegato la circostanza per cui al momento del carico, presso lo stabilimento V [REDACTED] si sarebbero verificati dei blocchi del sistema, non ha provato né offerto di provare tale elemento di fatto, che pertanto è rimasto indimostrato. Nemmeno sono contenute riserve in tal senso nella lettera di vettura.

Né, infine, le espressioni contenute nella *e-mail* prodotta da parte convenuta come doc. 12 possono leggersi come ammissione dell'episodio dell'insorgenza di problemi in fase di caricamento: in tale comunicazione,

infatti, l'incaricata della I O si limita a riferire ciò che le è stato detto dal vettore, chiedendone una verifica alla venditrice.

Al contrario, la documentazione prodotta in giudizio appare corroborare la tesi di parte attrice.

Il documento 7 attoreo, infatti, dimostra che in data 4.4.2009, 9.4.2009 e 10.4.2009 la merce presente nello *shoretank* n. 166 aveva determinate caratteristiche di purezza, con un coefficiente di acido acetico inferiore o di poco superiore all'1%.

Il documento 5 attoreo dimostra che il carico per cui è causa, effettuato in data 7.4.2009, venne prelevato dallo *shoretank* n. 166 (si tratta inoltre di circostanza non contestata).

I documenti 26 e 27 attorei dimostrano che anche i successivi carichi dell'8 e del 10 aprile, che non presentarono problemi, vennero prelevati dalla medesima cisterna.

Tale quadro indiziario induce ad escludere che il deperimento della merce sia riconducibile alla V e ad un momento anteriore all'inizio del trasporto.

Risulta infatti l'idoneità della merce contenuta nella cisterna n. 166 sia prima che dopo il trasporto del 7.4.2009.

L'ipotesi avanzata da parte convenuta per cui le analisi effettuate in data 4, 9 e 10 aprile potrebbero riferirsi ad altra fornitura, avrebbe dovuto essere dalla stessa supportata quanto meno da un principio di prova, secondo le osservazioni sopra fatte in tema di riparto dell'onere probatorio.

In ogni caso, il risultato positivo dei controlli eseguiti in data 4, 9 e 10 aprile dimostra l'idoneità del silos 166, con ciò rimanendo esclusa la causa di esonero da responsabilità invocata dalla convenuta, ovvero sia la riconducibilità dell'avaria a fatto del responsabile delle operazioni di stoccaggio e caricamento (art. 17 comma IV lett. c).

Resta da osservare che le conclusioni che precedono a proposito della responsabilità del vettore non risultano inficiate dalla circostanza che il trasporto venne affidato da H ad altre ditte, e ciò in base al disposto dell'art. 3 CMR per cui *"il vettore risponde – come se fossero propri – degli atti e delle omissioni dei suoi dipendenti e di tutte le altre persone dei servizi delle quali egli si avvale per l'esecuzione del trasporto, quando tali dipendenti o tali persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni"*.

Per questi motivi la domanda merita accoglimento.

La società attrice ha pertanto diritto a vedersi riconosciuta l'indennità prevista dagli artt. 23 e 25 CMR. Sempre secondo le citate disposizioni, in caso di avaria totale della merce l'indennità è commisurata al valore della merce stessa al momento della consegna al vettore.

Parte attrice ha allegato la integrale inutilizzabilità dell'anidride acetica impura, e tale allegazione non è stata contestata dalla convenuta.

Pertanto l'indennità deve essere pari al prezzo pagato dall'attrice per la merce in questione, ovverosia euro 20.545,36 (doc. 12 parte attrice). Tale somma non dovrà essere gravata di IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/1972, in quanto dovuta a titolo di indennità.

Sulla predetta somma saranno dovuti gli interessi nella misura del 5% dalla domanda giudiziale al saldo ai sensi dell'art. 27 CMR.

La convenuta sarà inoltre tenuta alla restituzione del prezzo del trasporto pari ad euro 1.600,00 ai sensi dell'art. 23 comma IV CMR.

Non può trovare accoglimento la domanda con cui la I. O. ha chiesto di essere tenuta indenne dei costi di deposito della merce presso l'Interporto CIM di N., tali costi, infatti, non risultano essere stati sostenuti dalla società attrice.

In conclusione H. I. s.r.l. deve essere condannata al pagamento, in favore di I. O. s.p.a., della somma di euro 20.545,36, oltre interessi nella misura del 5% dalla domanda giudiziale al saldo; nonché della somma di euro 1.600,00 pagata quale prezzo del trasporto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, l'attività svolta, il grado di complessità della materia ed il tenore delle difese.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Novara in composizione monocratica,  
definitivamente pronunciando,

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

accerta la responsabilità della H. I. s.r.l. in qualità di vettore  
incaricato dalla I. O. - s.p.a. e per l'effetto,

condanna H. I. s.r.l. al pagamento, in favore di I. O. -  
s.p.a., della somma di euro 20.545,36 a titolo di indennità, oltre interessi

nella misura del 5% dalla domanda giudiziale al saldo; nonché della somma di euro 1.600,00 pagata quale prezzo del trasporto;  
condanna H [redacted] I [redacted] s.r.l. alla refusione delle spese di lite in favore di [redacted] O [redacted] s.p.a., spese che si liquidano in euro 1.686,00 per diritti, euro 2.680,00 per onorari, euro 244,90 per esposti, oltre rimborso forfetario al 12,5% su diritti e onorari, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Novara, il 23 giugno 2011.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. Francesco MACCHIA

Il Giudice Unico  
dott.ssa Simona GAMBACORTA  
*Simona Gambacorta*

TRIBUNALE DI NOVARA  
Depositato in Cancelleria  
Novara, li 24 GIU. 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. Francesco MACCHIA

